



Regolamento relativo a Contributi per Pubblicazioni a stampa

Art.1

All'inizio di ogni esercizio finanziario, il C.d.A., su proposta del Senato Accademico, ripartisce tra le Facoltà parte della somma a tal fine iscritta in bilancio.

Art. 2

Il Consiglio di Amministrazione, su indicazione delle Facoltà, sentito il Senato Accademico, delibera in merito alla erogazione di contributi, messi a disposizione dall'Ateneo, a docenti e ricercatori, per la pubblicazione a stampa di opere, trattati e periodici scientifici.

Le richieste devono essere corredate da un riassunto (di non più di 500 parole) e presentate previa delibera dell'Istituto di appartenenza dello studioso.

Art. 3

Le richieste devono pervenire all'amministrazione entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio, il 31 ottobre di ogni anno accademico.

Le richieste devono essere corredate dalle generalità del richiedente, qualifica, curriculum scientifico, ed in particolare per quanto riguarda:

a) pubblicazioni di opere e trattati:

- 1) titolo dell'opera e indicazione dell'autore/i;
- 2) preventivo di spesa fornito dallo stampatore o dalla casa editrice, con l'indicazione del numero di copie che si intendono stampare;
- 3) indicazione di eventuali altri contributi concessi da altri enti a parziale copertura della spesa;
- 4) manoscritto dell'opera;
- 5) rinuncia ai diritti d'autore a favore dell'Università;
- 6) il beneficiario del contributo dovrà fare menzione nella pubblicazione del contributo avuto dall'Università.

b) pubblicazioni periodiche:

- 1) titolo della rivista;
- 2) direttore scientifico e comitato scientifico, direttore responsabile, indicazione di eventuali referenze, proprietà della stessa;
- 3) attività della rivista con i dati fondamentali relativi alla vita della pubblicazione (diffusione, anno di fondazione, copie stampate per numero, degli abbonati, ecc.);
- 4) preventivo di spese fornito dallo stampatore o dall'editore;
- 5) bilancio degli ultimi due anni;
- 6) indicazione di eventuali altri contributi concessi da altri enti;
- 7) menzione sulla rivista del contributo avuto dall'Università.

Art. 4

Sono fatte salve le diverse norme che disciplinano le pubblicazioni degli Istituti e i contratti di pubblicazione e diffusione conclusi direttamente dall'Università soprattutto nel quadro della collana d'Ateneo.

Art. 5

Tutte le spese inerenti le contribuzioni concesse saranno soddisfatte dall'Amministrazione Centrale.